

ALLEGATO	REPERTORIO N°
"	
C	283404
"	



Comm. SALVATORE ROMANO  
NOTAIO

- ALLEGATO "A" -  
- AL N. 283.342 DI REPERTORIO - AL N. 11.504 DI RACCOLTA -  
- del 7 luglio 2022 -

- S T A T U T O -

Indice

- Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 - Scopi istituzionali
- Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse
- Art. 4 - Patrimonio-Fondo di gestione-Esercizio finanziario
- Art. 5 - Fondatore
- Art. 6 - Organi della Fondazione
- Art. 7 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 - Funzionamento e Competenze del CDA
- Art. 9 - Presidente
- Art. 10 - Comitato Scientifico
- Art. 11 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti
- Art. 12 - Direttore della Banca
- Art. 13 - Segretario Generale
- Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili
- Art. 15 - Estinzione
- Art. 16 - Disposizioni finali

\*\*\*\*\*

**ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1.1. In attuazione degli indirizzi di politica sanitaria della Regione Veneto e su iniziativa dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N.2 Marca Trevigiana (ex AULSS N.9 di Treviso), è costituita, ex articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto - ETS" (in forma abbreviata "FBTV - ETS").

1.2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, ed è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti (in particolare D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, in prosieguo denominato anche "Codice del Terzo Settore").

1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro.  
La Fondazione persegue in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito sanitario e scientifico, e ciò con particolare riguardo all'attività di "banca dei tessuti umani" per come definita dalla relativa legislazione speciale in materia, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.117/2017; essa non potrà svolgere attività diverse da quelle di assistenza sanitaria e di ricerca scientifica indicate all'art. 2, fatta eccezione per le attività secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse.

1.4. La Fondazione ha durata illimitata, sede in Treviso e può istituire sedi secondarie e uffici, sia in Italia che all'estero.



L'Organo Amministrativo della Fondazione avvierà direttamente in proprio le pratiche per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in sigla RUNTS) e, una volta formalizzata l'iscrizione, adotterà - senza necessità di ulteriori formalità e/o di variazioni statutarie - l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) nella propria denominazione.

La denominazione "Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto - ETS", anche nella forma abbreviata "FBTV - ETS", sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

#### Art. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

2.1. La Fondazione, nel perseguimento di esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito sanitario e scientifico ed al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate, ha l'obiettivo di promuovere attività di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria nel campo della medicina e, segnatamente, nel settore del prelievo e del trapianto di più tipologie di tessuti con il compito di reperire, conservare e distribuire tessuti di origine umana che verranno impiantati, certificandone l'idoneità e la sicurezza; provvederà, quindi, alla selezione, raccolta, conservazione e distribuzione di homograft cardiaci, segmenti vascolari, membrana amniotica e tessuto osseo prelevato da donatore cadavere e vivente, nuovi tessuti e nuove attività di ricerca, anche sulla base di eventuali modifiche normative di settore, e quant'altro si rendesse utile od opportuno alla luce delle future acquisizioni scientifiche.

2.2. Gli scopi ideali della Fondazione sono:

1) la sensibilizzazione della pubblica opinione sull'alto valore morale e sociale dell'atto di donazione dei tessuti a scopo di impianto;

2) la promozione, sviluppo ed organizzazione delle attività di prelievo ed innesto di tessuti, in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia, anche mediante intese tecnico-scientifiche con altri Enti ed Istituti italiani ed esteri;

3) la raccolta, validazione, conservazione e distribuzione di tessuti omologhi ad Ospedali ed Enti autorizzati all'impianto di tessuti;

4) la promozione della ricerca scientifica, la ricerca applicata, l'informazione e la divulgazione tecnico-scientifica, in ambito di processazione, conservazione e trapianti di tessuti omologhi, al fine di contribuire al progresso tecnico, qualitativo e di sicurezza del settore e degli studi nel campo della chirurgia e dei trapianti/impianti, anche in collaborazione con altri Enti italiani e stranieri;

2.3. Lo scopo ideale perseguito dalla fondazione è immutabile, poiché le iniziali volontà del Fondatore non possono essere oggetto di modifica né con apposita decisione degli am-



ministratori né con una successiva volontà del Fondatore stesso una volta spirato il potere di revoca disciplinato dall'art. 15 del Codice Civile.

**ART. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

3.1. Per come precisato anche nel precedente articolo 1, le attività strumentali, accessorie e connesse che la Fondazione potrà svolgere saranno esclusivamente quelle direttamente connesse agli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto.

3.2. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

**ART. 4 - PATRIMONIO-FONDO DI GESTIONE-  
- ESERCIZIO FINANZIARIO**

4.1. **Patrimonio** - Il patrimonio della Fondazione è composto:

1) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità, anche diversamente configurate, impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo;

2) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

3) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

4) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

5) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;


6) non costituiscono incremento del patrimonio le somme versate dal fondatore a titolo di concorso alle spese di gestione di cui sia prevista la restituzione.

**4.2. Fondo di gestione**

1) La Fondazione opera - perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo del bilancio e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 per le quali:

- non saranno svolte attività diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo le attività secondarie e strumentali direttamente connesse alle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal C.T.S. (Codice del Terzo Settore);

- è esclusa ogni distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o



la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2) Fermo l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai ricavi derivanti dalla prestazione di servizi relativi all'attività istituzionale e alle attività direttamente connesse il cui corrispettivo non ecceda i costi sostenuti;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4.1;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione (Patrimonio);
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi, comunque configurati, del Fondatore Promotore;
- dai contributi erogati a sostegno delle attività istituzionali e dai ricavi derivanti da attività accessorie, strumentali e connesse.

3) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

4) Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, alla retribuzione del personale dipendente, nonché a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione.

#### **4.3. Esercizio finanziario**

1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **2) Bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (C.T.S.):

- viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e si compone dei documenti previsti dalla normativa degli Enti del Terzo Settore;
- rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi delle previsioni del C.T.S. e di ogni pertinente normativa di legge e deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, nonché della specifica normativa di settore;
- viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno;
- entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio deve esse-



re trasmesso o depositato ai sensi di legge.

Ove ne ricorrano i presupposti di legge la Fondazione provvederà anche alla redazione e al deposito del bilancio di cui all'art.14 del C.T.S..

### 3) Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno.

## ART. 5 - FONDATORE

5.1. È Fondatore Promotore, della "Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto", l'"Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.2 Marca Trevigiana (ex AULSS n.9 di Treviso) che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

5.2. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

## ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1. Organi della Fondazione sono:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

## ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Giunta Regionale del Veneto su proposta del suo Presidente, così composto:

- il Presidente, scelto tra le personalità di alto livello in campo scientifico, culturale, imprenditoriale o sociale, la cui figura possa essere considerata anche espressione della rappresentanza della cittadinanza;

- un Dirigente Regionale, in rappresentanza della Regione del Veneto, con funzioni di Vice-Presidente;

- un Rappresentante dell'AULSS n.2 Marca Trevigiana, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, o in persona da lui indicata;


- un Rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato, scelto tra tre nominativi richiesti dal Consiglio di Amministrazione uscente alle Associazioni maggiormente rappresentative nel Veneto nel campo di donazioni di organi e tessuti;

- una personalità nota per la sua attività ed impegno nel campo della promozione e sostegno della ricerca sanitaria, scelto tra tre nominativi richiesti dal CDA uscente ad altre fondazioni o enti privati del settore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e, comunque, fino al suo rinnovo.

Gli Amministratori, che scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica, sono rinominabili.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione uscente richiederà alla Giunta Regionale del Veneto, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri di amministrazione ai sensi del comma 1, comunicando conte-



stualmente la rosa di nominativi per le nomine di cui all'art.7.1.

7.3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in nessun caso coloro che li hanno nominati o indicati né ad essi rispondono, ciò valendo anche per il Presidente. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite ai fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

7.4. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la Giunta Regionale del Veneto provvederà alla nomina del sostituto entro trenta giorni dalla ricezione di formale comunicazione in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; i consiglieri così nominati scadranno alla medesima data degli altri consiglieri in carica.

7.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi a pena di nullità delle deliberazioni assunte. Essi si considerano comunque presenti ai fini della valida costituzione dell'organo cui partecipano.

#### **ART. 8 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

8.1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, come di seguito disciplinato:


1) è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, a mezzo raccomandata o posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza;

2) l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora;

3) si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica;

4) le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i suoi componenti e l'Organo di controllo e revisione legale dei conti, purché i suddetti siano stati informati della riunione e, in caso di assenza, abbiano rilasciato una dichiarazione scritta inviata alla Fondazione, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

5) è ammessa la possibilità che la riunione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede ed in particola-





re:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

6) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni partecipano, con le funzioni oltre descritte, il Direttore della Banca ed il Segretario Generale. Alle stesse riunioni possono partecipare anche esperti chiamati a relazionare su temi specifici;

7) le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Verbale viene riportato sul relativo libro verbali.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento degli scopi della Fondazione, ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare, provvede a:

1) porre in essere tutti gli atti di gestione necessari a garantire il funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'efficienza della struttura e degli impianti;

2) nominare l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti;

3) nominare il Direttore della Banca e il Segretario Generale, determinandone il compenso e definendo con apposito Regolamento, compiti, qualifica, durata e natura dei rispettivi incarichi;

4) assumere e licenziare il personale tecnico, sanitario e amministrativo, determinandone il trattamento giuridico ed economico, su proposta del Segretario Generale, di intesa con il Direttore della Banca;

5) conferire specifiche deleghe ai singoli consiglieri;

6) È facoltà del CDA stipulare dei contratti assicurativi relativi alle attività istituzionali, incluse quelle dei membri del CDA.

7) adottare un piano quinquennale delle ricerche proposto dal Direttore della Banca, con revisione annuale, sulla base della situazione economica e finanziaria della Fondazione



e tenuto conto delle condizioni future di gestione della stessa, nonché di eventuali modifiche normative e del progresso scientifico;

8) redigere e deliberare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, il bilancio annuale, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge;

9) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto, la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

10) deliberare, con il voto favorevole dei due/terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dallo Statuto, previa formale approvazione della Giunta Regionale del Veneto;

11) proporre l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto e del Codice del Terzo Settore, previo parere favorevole della Giunta Regionale del Veneto;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le funzioni del Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività statutarie e debitamente documentate.

#### ART. 9 - PRESIDENTE

9.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2. Il Presidente:

1) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

2) può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, ferma restando la necessità di ratifica ed approvazione del Consiglio di Amministrazione;


3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione;

4) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.

#### ART. 10 - COMITATO SCIENTIFICO

10.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore della Banca e qualora ritenuto necessario per il buon andamento delle attività della Fondazione, nomina il Co-





mitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di cinque qualificati esperti nei settori di attività, di studio e ricerca di interesse della Fondazione, oltre al Direttore della Banca quale componente di diritto, che lo presiede.

10.2. Il Comitato Scientifico esprime pareri:

- sui campi di sviluppo clinico-scientifico proposti dal Direttore della Banca;
- su argomenti generali attinenti a possibili linee di sviluppo dell'attività della Fondazione, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

10.3. La nomina dei membri del Comitato Scientifico decade alla conclusione del progetto per cui è stata richiesta la consulenza e, comunque, alla scadenza del mandato del CDA che li ha nominati.

10.4. La funzione di componente del Comitato Scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI


11.1. l'Organo di Controllo è monocratico, nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata pari a quella del Consiglio stesso, è rieleggibile ed espleta le funzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017 e, nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs.n.117/2017, anche di revisione legale dei conti.

11.2. Il compenso è stabilito dal CDA nella misura massima del 50% delle tariffe professionali per l'attività di vigilanza e controllo e per le attività di revisione delle Aziende Sanitarie.

#### ART. 12 - DIRETTORE DELLA BANCA

12.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Banca, il quale:

- 1) è nominato su proposta del Presidente;
- 2) possiede i requisiti, riveste il ruolo e svolge le mansioni di "Persona Responsabile" della Banca dei Tessuti di cui all'art.17 del D.Lgs. 191/2007 e di "Responsabile" di cui all'art. 8 comma 2.1 dell'Allegato A del D.G.R. 558/2018 (Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei Tessuti per la qualità e la sicurezza della donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio di tessuti e cellule umane);
- 3) mantiene, per la durata fissata dal Consiglio sino ad un massimo di cinque anni e rinnovabile, la responsabilità e la conduzione dell'attività tecnico-scientifica e sanitaria della Fondazione. Dal medesimo dipende funzionalmente il personale sanitario che, a qualsiasi titolo, presta servizio e collabora con la Fondazione;
- 4) è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività della Fondazione sotto l'aspetto sanitario e scientifico;
- 5) è responsabile del coordinamento e del controllo del-



le attività di ricerca;

12.2. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

12.3. Cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della legalità e dell'efficienza della gestione tecnica della Fondazione.

12.4. Compie inoltre ogni altro atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

12.5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, il Direttore della Banca può adempierne le funzioni su formale mandato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 13 - SEGRETARIO GENERALE**

13.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, il quale:

1) è nominato su proposta del Presidente;

2) mantiene, per la durata fissata dal Consiglio sino ad un massimo di cinque anni e rinnovabile, la responsabilità dell'attività amministrativo-contabile e finanziaria della Fondazione.

13.2. Il Segretario Generale:

1) funge da segretario del Consiglio di Amministrazione provvedendo ad istruire gli atti per le deliberazioni e ad eseguire le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;

2) collabora con il Presidente e/o con un Consigliere opportunamente delegato per proporre al Consiglio di Amministrazione, d'intesa anche con il Direttore della Banca, l'organigramma, l'assunzione del personale dipendente, la determinazione dei compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione e il collocamento a riposo;

3) compie altresì ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione;

4) assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili della medesima;

5) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.


13.3. Le funzioni sopra individuate, in caso di assenza o impedimento, potranno essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore della Banca.

#### **Art.14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

14.1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, ed anche ai sensi dell'art.8 del D. Lgs. 117/2017, è fatto espresso divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, fatta eccezione per le destinazioni o distribuzione stesse imposte dalla legge.

14.2. Detto divieto concerne anche eventuali distribuzioni cosiddette indirette di utili o avanzi di gestione.

14.3. Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere rein-



vestiti esclusivamente in opere ed attività volte a perseguire le finalità della Fondazione.

**ART. 15 - ESTINZIONE**

15.1. In caso di estinzione il patrimonio residuo della Fondazione dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, preferibilmente tra le iniziative promosse dalla "Azienda U.L.S.S. n.2 Marca Trevigiana", sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

16.1. Tutte le summenzionate modifiche statutarie proposte saranno efficaci ed applicabili allorché avranno ricevuto tutte le approvazioni di terzi previste nel presente statuto e dalla legge; sono fatte salve le previsioni di cui agli articoli 101 e 104 del D.Lgs. 117/2017, anche in relazione alla qualifica "onlus" rivestita dalla Fondazione.

16.2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di Fondazioni di Diritto Privato e di Enti del Terzo Settore.

- GIUSEPPE DI FALCO -
- GIANCARLO FOSCOLO -
- ERMANNO TRISTANO -
- CHRISTIAN BARDIN -
- SALVATORE ROMANO NOTAIO (impronta del sigillo) -

*Copia composta di undici pagine su tre fogli, conforme all'allegato "A" all'atto ai miei rogiti in data 7 luglio 2022, rep. n. 283.342, registrato a Treviso in data 11 luglio 2022 al n.23.219/1T, munita delle prescritte firme che rilascio per gli usi consentiti.  
Treviso, 23 novembre 2022.*

